



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 gennaio 2009 (20.01)
(OR. en)**

17146/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0013 (COD)**

**CODEC 1806
ENV 993
ENER 466
IND 228
COMPET 573
MI 543
ECOFIN 615
TRANS 473
AVIATION 302**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 15-18 dicembre 2008)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, on. Avril DOYLE (PPE-DE - IE), ha presentato una relazione a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In tale contesto, i gruppi politici PPE/DE, PSE, ALDE/ADLE, UEN, Verts/ALE e GUE/NGL hanno presentato un ulteriore emendamento di compromesso che, di per sé, corrisponde all'accordo raggiunto durante i contatti informali di cui sopra.

II. DISCUSSIONE

La relatrice ha aperto il dibattito, tenutosi il 16 dicembre 2008:

- riconoscendo la necessità, in questo caso, di un accordo in prima lettura nel quadro dei negoziati internazionali sul cambiamento climatico, ma rilevando che gli accordi in prima lettura non dovrebbero diventare la norma; e
- rallegrandosi della disponibilità della presidenza francese a collaborare con il Parlamento con tutto il rispetto e la trasparenza dovuti.

Parlando a nome del Consiglio, l'on. Jean-Louis BORLOO si è rallegrato della prospettiva di pervenire ad un accordo prima dell'avvio del ciclo di Copenaghen. Ha rilevato che la rapida conclusione di tale accordo non ha pregiudicato l'integrità del processo di codecisione.

Il Commissario DIMAS ha riconosciuto la necessità di fornire aiuto ai settori economici che presenteranno particolari difficoltà in conseguenza dell'atto.

Parlando a nome della commissione per il commercio internazionale, l'on. Corien WORTMANN-KOOL (PPE/DE - NL) ha espresso la preoccupazione che i nuovi costi allontanino dall'Unione europea alcuni settori industriali.

Parlando a nome del gruppo politico PPE/DE, l'on. John BOWIS (PPE/DE - UK):

- ha dichiarato che avrebbe preferito:
 - una politica più decisa in materia di vendita all'asta di quote;
 - l'accantonamento dei proventi a favore dell'ecoinnovazione e delle nuove tecnologie;
 - l'attribuzione di un sostegno ai paesi a basso reddito;
 - l'assegnazione di proventi a favore della tutela e dell'incremento delle foreste; e
 - chiari standard di rendimento per le nuove centrali elettriche, in modo che non si possano aprire nuove centrali elettriche a carbone fintantoché non siano installate tecnologie per la cattura del biossido di carbonio; ma
- si è rallegrato:
 - dell'attribuzione di finanziamenti ai progetti dimostrativi in materia di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica (CCS);
 - dei rigorosi criteri che saranno applicati ai biocarburanti;
 - della protezione che sarà accordata alle PMI;
 - dell'esenzione concessa agli ospedali; e
 - della certezza chiesta dall'industria.

Parlando a nome del gruppo politico PSE, l'on. Linda McAVAN (PSE - UK) ha sottolineato la durezza degli obiettivi stabiliti per l'industria, che non è stata risparmiata.

Parlando a nome del gruppo politico ALDE/ADLE, l'on. Lena EK (ALDE/ADLE - SE) si è rallegrata della semplificazione delle norme applicabili alle PMI e della previsione di un'assistenza più consistente a favore dei paesi in via di sviluppo.

Parlando a nome del gruppo politico Verts/ALE, l'on. Caroline LUCAS (Verts/ALE - UK):

- ha rilevato la gravità della situazione in relazione al cambiamento climatico, affermando che appare impossibile evitare un aumento della temperatura di due gradi;
- si è opposta alla rilocalizzazione delle emissioni, in quanto scientificamente sbagliata e moralmente riprovevole; e
- ha lamentato che i prezzi saranno troppo bassi per stimolare il livello di investimenti necessario.

Parlando a nome del gruppo politico UEN, l'on. Salvatore TATARELLA (UEN - IT):

- si è rallegrato dell'accordo di compromesso e ha affermato che l'Europa svolge un ruolo di primo piano a livello mondiale in materia di cambiamento climatico; e
- ha rilevato il ruolo positivo svolto dall'Italia nei recenti negoziati, per aver promosso un approccio positivo in materia di cambiamento climatico, anche se ha dovuto difendere la sua industria nazionale.

Parlando a nome del gruppo politico GUE/NGL, l'on. Jens HOLM (GUE/NGL - SE):

- si è rallegrato della prospettiva di un accordo, ma ha altresì espresso l'auspicio che l'Unione europea possa spingersi oltre; e
- si è rammaricato che si debba attendere così a lungo prima che la legislazione proposta produca effetti.

Parlando a nome del gruppo politico IND/DEM, l'on. Johannes BLOKLAND (IND/DEM - NL):

- ha appoggiato l'accordo di compromesso, asserendo tuttavia che la vendita all'asta potrebbe cominciare nel 2013; e
- ha invitato gli Stati membri a utilizzare i fondi raccolti con la vendita all'asta per iniziative intese a contrastare il cambiamento climatico.

L'on. Françoise GROSSETÊTE (PPE/DE - FR):

- si è rallegrata della prospettiva di un accordo;
- ha respinto le critiche di quanti affermano che la presidenza francese non ha rispettato i diritti e le prerogative del Parlamento nel quadro della codecisione; e
- ha espresso apprezzamento per il ruolo di primo piano svolto dall'Unione europea a livello mondiale in materia di lotta al cambiamento climatico.

L'on. Patrick LOUIS (IND/DEM - FR) prevede un calo della competitività europea.

L'on. Bogusław SONIK (PPE/DE - PL):

- si è rallegrato della prospettiva di un accordo; ma
- ha affermato che la Commissione non è riuscita a tenere debitamente conto della dipendenza delle economie della Polonia e di altri Stati membri dai combustibili fossili. È necessaria un'assistenza finanziaria maggiore.

L'on. Matthias GROOTE (PSE - DE) ha chiesto una relazione particolareggiata ed esauriente in ordine all'impatto economico del cambiamento climatico sull'Unione europea.

L'on. Caroline JACKSON (PPE/DE - UK):

- si è rallegrata dell'accordo di compromesso;
- si è rammaricata della decisione di pervenire ad un accordo in prima lettura, ritenendo che ciò comprometta il ruolo e i diritti del Parlamento in materia di codecisione. Prevede che l'attuale precipitoso accordo in prima lettura costituirà un precedente in termini di propensione del Parlamento a cedere al Consiglio e a rinunciare ai diritti di cui dispone nel quadro della codecisione. Ha asserito che è inutile che il Parlamento insista per ottenere maggiori poteri quando non è pronto ad esercitare quelli di cui già si dispone;
- ha affermato che il Parlamento è stato spinto a pronunciarsi in base ad un calendario fallace;
- ha rammentato che la direttiva quadro sui rifiuti promuove l'idea di impianti di cogenerazione efficienti sul piano energetico, laddove l'attuale proposta penalizzerà siffatti impianti. Si è chiesta se, durante i negoziati, si sia discusso di tale questione e, in caso affermativo, che sorte le sia stata riservata;
- ha asserito che il Parlamento ha accettato, in generale, le asserzioni degli Stati membri maggiormente allarmati per tale pacchetto ma ha trascurato di stabilire un solido dispositivo di valutazione d'impatto per l'Unione europea;
- ha rilevato che non è assolutamente chiaro se gli obiettivi stabiliti nel pacchetto saranno realmente conseguiti. Non è convinta che vi sarà un controllo sufficientemente forte dell'attuazione, malgrado le affermazioni del Commissario DIMAS. Si è chiesta se saranno realmente presi rapidi provvedimenti nei confronti degli Stati membri che non applicheranno tale pacchetto indebolito;
- ha chiesto quali saranno le modalità di controllo di tutti i progetti di condivisione degli sforzi con i paesi in via di sviluppo;
- ha affermato che il cambiamento climatico è una questione talmente importante da richiedere un approccio di gran lunga più attivo in materia di attuazione di quello finora adottato in altre politiche ambientali; e
- ha chiesto controlli più rigorosi dell'attuazione e un sistema standardizzato di valutazioni d'impatto imparziali come quello di cui dispone il Congresso degli Stati Uniti.

L'on. Georg JARZEMBOWSKI (PPE/DE - DE) si è rallegrato della deroga accordata al traffico aereo.

L'on. Richard SEEBER (PPE/DE - AT) ha deplorato la decisione di precipitare la conclusione di un accordo su tale fascicolo e il mancato coinvolgimento del Parlamento europeo.

L'on. Chris DAVIES (ALDE/ADLE - UK) si è congratulato con la relatrice per essere riuscita ad innalzare di cinque o sei volte il livello di finanziamento inizialmente proposto.

III. VOTAZIONE

Nella votazione, che ha avuto luogo il 17 dicembre 2008, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso alla proposta di direttiva. Non sono stati adottati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe dunque essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi/linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

La risoluzione legislativa del Parlamento non riporta l'emendamento adottato nella forma in cui è stato presentato alla plenaria e da esso adottato, bensì contiene il testo della proposta della Commissione modificato dall'emendamento. Il testo della risoluzione legislativa figura nell'allegato della presente nota.

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 23 gennaio 2009, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

P6_TA-PROV(2008)0610

Scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0016),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0043/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0406/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio⁴ ha istituito un sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra all'interno della Comunità al fine di favorire la riduzione delle emissioni di tali gas all'insegna dell'efficacia dei costi e dell'efficienza economica.

¹ *GU C ...*

² *GU C ...*

³ *Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008.*

⁴ *GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. ||*

- (2) L'obiettivo ultimo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata a nome della Comunità europea con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)¹, è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Per conseguire tale obiettivo la temperatura superficiale media annua del pianeta non *dovrebbe* superare di oltre 2°C i livelli del periodo pre-industriale. L'ultimo rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC)² indica che tale obiettivo potrà essere raggiunto solo se le emissioni globali di gas a effetto serra cominceranno a stabilizzarsi a partire dal 2020. Ciò significa che la Comunità dovrà intensificare il proprio impegno e che sarà necessario coinvolgere rapidamente i paesi industrializzati e incentivare i paesi in via di sviluppo a partecipare al processo di abbattimento delle emissioni.
- (3) Il Consiglio europeo³ si è inoltre impegnato risolutamente ad abbattere le emissioni complessive di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20% entro il 2020 rispetto al 1990 e del 30% a condizione che altri paesi sviluppati s'impegnino a realizzare riduzioni comparabili e che i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiscano adeguatamente in funzione delle proprie responsabilità e capacità. Per il 2050 occorre che le emissioni globali dei gas a effetto serra si riducano almeno della metà rispetto ai valori del 1990. Tutti i settori economici *dovrebbero* contribuire a realizzare tali riduzioni, *compresi i settori del trasporto marittimo e aereo internazionale. Il trasporto aereo contribuisce a tali riduzioni grazie alla sua inclusione nel sistema comunitario. In caso di mancata approvazione, da parte degli Stati membri, di un accordo internazionale che includa le emissioni del trasporto marittimo internazionale nei suoi obiettivi di riduzione nel quadro dell'IMO, e/o di mancata approvazione di un siffatto accordo nel quadro dell'UNFCCC da parte della Comunità entro il 31 dicembre 2011, è opportuno che la Commissione formuli una proposta volta ad includere le emissioni del trasporto marittimo internazionale, sulla base di modalità uniformi, nell'obiettivo comunitario di riduzione in vista della sua entrata in vigore entro il 2013. Siffatte proposte dovrebbero limitare al massimo eventuali incidenze negative sulla competitività dell'Unione europea, tenendo conto dei potenziali vantaggi per l'ambiente.*
- (4) *Nella risoluzione del 31 gennaio 2008 sull'esito della Conferenza di Bali sul cambiamento climatico (COP 13 e COP/MOP 3) il Parlamento ha ribadito la sua posizione secondo la quale i paesi industrializzati dovrebbero impegnarsi a ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra almeno del 30% entro il 2020 e del 60-80% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. Prevedendo un risultato positivo dei negoziati del COP 15 che si terranno a Copenaghen nel 2009, l'Unione europea dovrebbe iniziare a predisporre obiettivi più severi di riduzione delle emissioni per il 2020 e oltre, e dovrebbe garantire che, dopo il 2013, il sistema comunitario consenta, se necessario, di applicare tetti più rigorosi alle emissioni, quale parte del contributo dell'Unione a un nuovo accordo internazionale.*

¹ GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

² Quarto rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) adottato il 17 novembre 2007 a Valencia, Spagna; il documento è consultabile al seguente indirizzo: www.ipcc.ch.

³ Conclusioni del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 a Bruxelles.

- (5) Per contribuire alla realizzazione di questi obiettivi a lungo termine è opportuno definire un andamento prevedibile di riduzione delle emissioni prodotte dagli impianti che rientrano nel sistema comunitario. Per ottemperare in maniera economicamente efficiente all'impegno di abbattere le emissioni di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990, le quote di emissione assegnate a tali impianti dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 21% rispetto ai livelli di emissione registrati per detti impianti nel 2005.
- (6) Al fine di rafforzare la certezza e la prevedibilità del sistema comunitario, occorre definire disposizioni affinché il sistema comunitario di scambio contribuisca maggiormente ad abbattere le emissioni complessive di oltre il 20%, in particolare alla luce della riduzione del 30% entro il 2020 auspicata dal Consiglio europeo, obiettivo ritenuto necessario dal punto di vista scientifico per evitare cambiamenti climatici pericolosi.
- (7) Quando la Commissione e i paesi terzi avranno concluso un accordo internazionale finalizzato all'adozione di un'azione adeguata a livello mondiale dopo il 2012, occorrerà adoperarsi per accreditare le riduzioni delle emissioni ottenute in tali paesi. In attesa di tale accordo, occorre comunque dare maggiore certezza sulla possibilità di continuare ad utilizzare i crediti ottenuti al di fuori della Comunità.
- (8) L'esperienza acquisita durante il primo periodo di scambio evidenzia le potenzialità insite nel sistema comunitario di scambio delle quote e il completamento dei piani nazionali di assegnazione per il secondo periodo di scambio garantirà un notevole abbattimento delle emissioni entro il 2012, ma il riesame ha confermato la necessità di una maggiore armonizzazione del sistema di scambio per poter sfruttare più efficacemente i vantaggi dello scambio delle emissioni, evitando distorsioni nel mercato interno e favorendo il collegamento con altri sistemi di scambio delle emissioni. Occorre altresì garantire maggiore prevedibilità ed estendere l'ambito di applicazione del sistema inserendovi nuovi settori e nuovi gas con il duplice obiettivo di dare un segnale più forte in termini di prezzo del carbonio al fine di incentivare gli investimenti necessari e di offrire nuove opportunità di abbattimento, che porteranno a una diminuzione dei costi globali di abbattimento e a una maggiore efficacia del sistema.
- (9) È opportuno che la definizione dei gas a effetto serra sia uniformata con la definizione contenuta nella convenzione UNFCCC e che si faccia maggiore chiarezza sulla definizione e l'aggiornamento del potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra.
- (10) Occorre estendere il sistema comunitario di scambio delle quote ad altri impianti di cui sia possibile monitorare, comunicare e verificare le emissioni con la stessa accuratezza garantita nell'ambito degli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica attualmente applicabili.
- (11) Qualora per gli impianti di piccole dimensioni che non emettono più di 25 000 tonnellate di CO₂ l'anno siano in vigore misure equivalenti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ed in particolare la tassazione, occorre istituire una procedura che consenta agli Stati membri di escludere tali impianti dal sistema di scambio delle quote di emissione finché tali misure sono in vigore. ***Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti.*** La soglia indicata offre il massimo beneficio ***in termini relativi*** sotto il profilo della riduzione dei costi amministrativi per ciascuna tonnellata esclusa dal sistema grazie alla semplificazione amministrativa. A seguito dell'abbandono dei periodi di assegnazione quinquennali e per rafforzare la certezza e la prevedibilità, è opportuno adottare disposizioni sulla periodicità della revisione delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra. ***Spetta agli Stati membri proporre misure applicabili ai piccoli impianti, grazie a cui il contributo alla riduzione delle emissioni sarà equivalente a quello del sistema di scambio di emissioni. Tra tali misure***

potrebbero rientrare disposizioni fiscali, accordi con le imprese e disposizioni normative. Tenendo conto della necessità di ridurre gli oneri amministrativi superflui per gli impianti che producono poche emissioni, gli Stati membri possono prevedere procedure e misure semplificate per conformarsi alla presente direttiva.

- (12) *Le informazioni relative all'applicazione della presente direttiva dovrebbero essere facilmente accessibili, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI).*
- (13) È opportuno che la quantità di quote rilasciate a livello comunitario diminuisca linearmente a partire dall'anno intermedio del periodo 2008-2012, garantendo che il sistema di scambio delle quote produca un abbattimento graduale e prevedibile nel tempo delle emissioni. Ogni anno le quote dovrebbero diminuire dell'1,74% rispetto alle quote rilasciate dagli Stati membri in conformità delle decisioni della Commissione sui piani nazionali di assegnazione per il 2008-2012, in modo che il sistema comunitario riesca a contribuire in maniera economicamente efficiente a realizzare l'obiettivo comunitario di una riduzione globale minima delle emissioni del 20% entro il 2020.
- (14) Tale contributo equivale ad una riduzione delle emissioni nell'ambito del sistema comunitario, nel 2020, del 21% rispetto ai livelli del 2005, tenuto conto degli effetti dell'estensione dell'ambito di applicazione dal periodo 2005-2007 al periodo 2008-2012 e dei dati relativi alle emissioni del 2005 per il settore partecipante allo scambio di emissioni, utilizzati per valutare il piano nazionale di assegnazione della Bulgaria e della Romania nel periodo 2008-2012, per un rilascio massimo di 1 720 milioni di quote nel 2020. Il quantitativo esatto di quote sarà calcolato dopo che gli Stati membri avranno rilasciato le quote sulla base delle decisioni della Commissione sui rispettivi piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012, perché l'approvazione delle quote assegnate ad alcuni impianti era subordinata alla dimostrazione e verifica delle emissioni di questi ultimi. Dopo il rilascio delle quote per il 2008-2012, la Commissione pubblicherà il quantitativo comunitario di quote. Sarà opportuno adeguare tale quantitativo per tener conto degli impianti che saranno inseriti nel sistema comunitario di scambio, *o da esso esclusi*, durante il periodo 2008-2012 o dal 2013 in poi.
- (15) L'impegno supplementare richiesto all'economia europea impone anche che il sistema riveduto di scambio delle quote funzioni con la massima efficienza economica possibile e secondo condizioni di assegnazione totalmente armonizzate all'interno della Comunità. A tal fine, la messa all'asta delle quote dovrebbe essere il principio cardine dell'assegnazione, perché è il metodo più semplice ed è in generale considerato anche quello più efficiente sotto il profilo economico. Le aste dovrebbero anche eliminare gli utili a cascata e mettere i nuovi entranti e le economie con una crescita superiore alla media sullo stesso piano degli impianti esistenti.
- (16) *Al fine di salvaguardare l'efficienza ambientale e amministrativa del sistema comunitario ed evitare distorsioni della concorrenza e l'esaurimento precoce della riserva per i nuovi entranti, sarebbe opportuno armonizzare le norme, onde garantire che tutti gli Stati membri adottino lo stesso approccio, in particolare per quanto riguarda il significato di ampliamento sostanziale degli impianti. Andrebbe pertanto prevista anche l'adozione di norme armonizzate per l'attuazione della presente direttiva. Nell'ambito di tali norme, per "ampliamento sostanziale" si dovrebbe intendere, ove opportuno, un incremento minimo del 10% dell'attuale capacità installata dell'impianto o un aumento sostanziale delle emissioni dell'impianto legato all'incremento della capacità installata. È opportuno ricorrere alla riserva per i nuovi entranti soltanto in caso di ampliamento sostanziale dell'impianto.*

- (17) Tutti gli Stati membri dovranno effettuare ingenti investimenti per ridurre l'intensità di carbonio delle rispettive economie entro il 2020 e gli Stati membri nei quali il reddito pro capite è ancora sensibilmente inferiore alla media comunitaria e le cui economie stanno recuperando terreno rispetto a quelle degli Stati membri più ricchi dovranno compiere un notevole sforzo per migliorare l'efficienza energetica. Considerati gli obiettivi dell'eliminazione delle distorsioni della concorrenza all'interno della Comunità e della necessità di garantire la massima efficienza economica nel processo volto a trasformare l'economia dell'*Unione europea* in un'economia a basse emissioni di carbonio ***sicura e sostenibile***, non è opportuno trattare diversamente nei differenti Stati membri i settori economici che ricadono nel sistema comunitario. È pertanto necessario sviluppare altri meccanismi per sostenere l'impegno degli Stati membri con un reddito pro capite relativamente più basso e maggiori prospettive di crescita. È altresì opportuno che ***l'88%*** del quantitativo totale delle quote da mettere all'asta sia distribuito tra gli Stati membri in funzione della rispettiva percentuale delle emissioni ■ considerate nell'ambito del sistema comunitario ***per il 2005 o della media del periodo 2005-2007, qualunque sia il quantitativo superiore***. È opportuno che il 10% di tale quantitativo sia distribuito a vantaggio di tali Stati membri all'insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità e che sia utilizzato per l'abbattimento delle emissioni e l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. La distribuzione di tale 10% dovrebbe tener conto dei livelli di reddito pro capite nel 2005 e delle prospettive di crescita degli Stati membri e dovrebbe essere più elevata per gli Stati membri con bassi livelli di reddito pro capite ed elevate prospettive di crescita. ***È altresì opportuno che un ulteriore 2% del quantitativo totale delle quote da mettere all'asta sia distribuito tra gli Stati membri le cui emissioni di gas a effetto serra nel 2005 erano inferiori almeno del 20% ai livelli loro applicabili nell'ambito del protocollo di Kyoto***. È opportuno che gli Stati membri in cui il reddito pro capite medio supera di oltre il 20% la media comunitaria contribuiscano a tale distribuzione, salvo quando i costi diretti stimati dell'intero pacchetto contenuti nel documento SEC(2008)85 superino lo 0,7% del PIL.
- (18) Visto il notevole impegno connesso alla lotta ai cambiamenti climatici e all'adattamento agli inevitabili effetti che questi comportano, è opportuno che almeno il ***50%*** degli introiti derivanti dalla vendita all'asta delle quote sia destinato all'abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra, all'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo sulla riduzione delle emissioni e sull'adattamento, allo sviluppo delle energie rinnovabili per rispettare l'impegno assunto dall'UE di utilizzare il 20% di energia rinnovabile entro il 2020, al conseguimento dell'obiettivo comunitario di aumentare l'efficienza energetica del 20% entro il 2020, a favore della cattura e dello stoccaggio geologico ***ecosostenibile*** dei gas a effetto serra, al contributo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF)¹ e al ***Fondo di adeguamento così come reso operativo dall'UNFCCC COP 14 a Poznan***², a misure finalizzate ad evitare la deforestazione e favorire l'adattamento nei paesi in via di sviluppo e ad affrontare problematiche sociali come l'incidenza del possibile aumento del prezzo dell'elettricità sui redditi medio-bassi. La percentuale indicata è notevolmente inferiore alle entrate nette che si prevede le autorità pubbliche otterranno dalla vendita all'asta, tenuto conto della potenziale riduzione delle entrate derivante dalle imposte societarie. Gli introiti connessi alla vendita all'asta dovrebbero inoltre essere utilizzati per far fronte alle spese amministrative sostenute per la gestione del sistema comunitario. Occorre prevedere disposizioni al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi derivanti dalle aste a tale scopo. La notifica in questione non esonera gli Stati membri dall'obbligo istituito all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE di notificare determinate misure nazionali. La direttiva si applica fatto salvo l'esito di eventuali procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che potranno essere avviati ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato.
- (19) Ne consegue pertanto che la messa all'asta integrale delle quote dovrebbe essere la norma a partire dal 2013 per il settore dell'elettricità, vista la capacità del comparto di trasferire i

¹ COM(2006)0583.

² ***Decisione xxx/COP.14 dell'UNFCCC.***

maggiori costi del CO_2 , e occorre vietare l'assegnazione gratuita di quote per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio perché l'incentivo ad utilizzare questa tecnica risiede nel fatto che non è necessario restituire le quote per le emissioni stoccate. Gli impianti di produzione di elettricità possono ricevere quote a titolo gratuito per *servizi di teleriscaldamento e teleraffreddamento e per l'energia termica e frigorifera prodotti* mediante la cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE se l'energia termica prodotta da impianti in altri settori beneficiasse di un'assegnazione gratuita e ciò al fine di evitare distorsioni della concorrenza.

- (20) *Il principale incentivo a lungo termine per la cattura e lo stoccaggio di carbonio e per le nuove tecnologie rinnovabili consiste nel fatto che non sarà necessaria la restituzione delle quote per le emissioni di CO_2 che sono permanentemente stoccate o evitate. Inoltre, per accelerare la dimostrazione dei primi impianti commerciali e di tecnologie innovative rinnovabili, andrebbero accantonate delle quote dalla riserva per i nuovi entranti per finanziare un premio garantito per tonnellate di CO_2 stoccate o evitate su scala adeguata per il primo di tali impianti nell'Unione europea, purché sia stato raggiunto un accordo relativo alla condivisione del sapere. Il finanziamento supplementare dovrebbe applicarsi a progetti di dimensioni sufficienti, di natura innovativa e beneficiari di un congruo cofinanziamento da parte del gestore, in grado di coprire, in linea di principio, oltre la metà dei relativi costi d'investimento, anche tenendo conto della fattibilità del progetto.*
- (21) Per altri settori che rientrano nel sistema comunitario occorre prevedere un sistema transitorio in base al quale nel 2013 le quote assegnate gratuitamente dovrebbero rappresentare l'80% del quantitativo corrispondente alla percentuale delle emissioni complessive comunitarie nel periodo 2005-2007 che tali impianti hanno prodotto espresse come percentuale della quantità totale annua di quote comunitarie assegnate. L'assegnazione gratuita delle quote dovrebbe pertanto diminuire ogni anno della stessa quantità e raggiungere il 30% nel 2020, in vista della sua completa cessazione nel 2027.
- (22) *Al fine di garantire un corretto funzionamento dei mercati del carbonio e dell'elettricità, la vendita all'asta delle quote per il periodo a partire dal 2013 dovrebbe iniziare entro il 2011 e dovrebbe basarsi su principi chiari ed oggettivi definiti con sufficiente anticipo.*
- (23) Al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza all'interno della Comunità, è opportuno che l'assegnazione gratuita di quote nella fase transitoria avvenga secondo norme comunitarie armonizzate ("parametri di riferimento *ex ante*"). Tali norme dovrebbero tener conto delle tecniche più efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi di produzione alternativi, della possibilità di utilizzare la biomassa, le energie rinnovabili e le tecniche di cattura e stoccaggio del biossido di carbonio. È opportuno che tutte queste norme evitino di incentivare l'aumento delle emissioni e garantiscano che sia messa all'asta una percentuale sempre più elevata di tali quote. Per consentire il corretto funzionamento del mercato occorre stabilire il numero di quote da assegnare prima dell'inizio del periodo di scambio. *Le norme armonizzate in questione possono tener conto altresì delle emissioni connesse all'impiego di gas di scarico combustibili la cui produzione risulta inevitabile nel processo industriale; a tale proposito, le norme possono prevedere l'assegnazione di quote a titolo gratuito ai gestori di impianti che bruciano i gas di scarico in questione o ai gestori di impianti che li generano.* Le norme dovrebbero inoltre evitare indebite distorsioni della concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, termica e frigorifera fornita agli impianti industriali. *Le norme dovrebbero inoltre evitare indebite distorsioni della concorrenza tra le attività industriali svolte negli impianti gestiti da un unico gestore e la produzione presso impianti esternalizzati.* È opportuno che le suddette norme si applichino ai nuovi entranti che svolgono le stesse attività degli impianti esistenti ai quali sono assegnate le quote a titolo gratuito. Onde evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno, occorre evitare di assegnare gratuitamente quote ai nuovi entranti per la produzione di elettricità. Le quote che rimangono nella riserva destinata ai nuovi entranti nel 2020 devono essere messe all'asta.

- (24) *Gli Stati membri possono considerare necessario compensare temporaneamente taluni impianti considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in relazione a emissioni di gas a effetto serra il cui costo è stato trasferito sul prezzo dell'energia elettrica. Tale sostegno dovrebbe essere concesso soltanto ove risulti necessario e proporzionato e dovrebbe garantire che sia mantenuto il sistema comunitario di incentivi al risparmio energetico e alla promozione del passaggio dalla domanda di elettricità grigia a quella di elettricità verde.*
- (25) La Comunità continuerà ad assumere un ruolo guida nei negoziati per un accordo internazionale ambizioso finalizzato a limitare l'incremento della temperatura globale a 2°C e in questo senso è incoraggiata dai progressi realizzati a Bali¹. Se altri paesi industrializzati o principali responsabili delle emissioni di gas a effetto serra non parteciperanno all'accordo internazionale, si potrebbe registrare un incremento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi nei quali l'industria non dovesse essere soggetta a vincoli comparabili in termini di carbonio (il cosiddetto fenomeno della "rilocalizzazione delle emissioni di carbonio") e allo stesso tempo alcuni settori e sottosettori comunitari ad alta intensità energetica che operano in un regime di concorrenza internazionale potrebbero subire uno svantaggio sotto il profilo economico. Una situazione di questo genere potrebbe minare l'integrità ambientale e i benefici derivanti dalle azioni della Comunità. Per far fronte al rischio della rilocalizzazione delle emissioni, la Commissione assegnerà a titolo gratuito **il 100%** delle quote spettanti ai settori o ai sottosettori interessati che rispettano i criteri del caso. La definizione dei suddetti settori e sottosettori nonché le misure necessarie saranno soggette a riesame per garantire che gli interventi vengano realizzati solo nei casi necessari e per evitare un eccesso di compensazione. Per settori o sottosettori specifici per i quali è possibile giustificare debitamente l'impossibilità di evitare in altro modo il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, nei quali i costi dell'energia elettrica rappresentano una percentuale elevata dei costi di produzione e questa viene generata all'insegna dell'efficienza, gli interventi possono tener conto del consumo di elettricità nel processo produttivo, senza alcuna modifica del quantitativo totale di quote assegnate. **Il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in tali settori o sottosettori dovrebbe essere valutato, in un primo momento, a un livello a 3 cifre (codice NACE-3) oppure, se del caso e ove siano disponibili i relativi dati, a un livello a 4 cifre (codice NACE-4).**
- (26) È pertanto opportuno che la Commissione riesami la situazione entro il **30 giugno 2010**, consultando tutte le parti sociali e, in base all'esito dei negoziati internazionali, presenti una relazione corredata di tutte le proposte che ritiene utili. In questo contesto la Commissione *dovrebbe* individuare entro il **31 dicembre 2009** i settori o i sottosettori delle industrie ad alta intensità energetica che potrebbero essere esposte ad una rilocalizzazione delle emissioni. L'analisi dovrebbe fondarsi sulla valutazione dell'impossibilità di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti senza una perdita consistente della quota di mercato a vantaggio di impianti situati al di fuori dell'*Unione europea* che non adottano provvedimenti analoghi per la riduzione delle emissioni. Le industrie ad alta intensità energetica che si riterrà siano esposte ad un rischio elevato di rilocalizzazione potrebbero ricevere un quantitativo più elevato di quote a titolo gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe prevedere un sistema efficace di equiparazione del carbonio per mettere sullo stesso piano gli impianti comunitari ad alto rischio di rilocalizzazione e gli impianti dei paesi terzi. Un sistema di questo genere potrebbe imporre agli importatori condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili agli impianti dell'*Unione europea*, ad esempio prevedendo la restituzione di quote. Qualsiasi provvedimento dovrebbe essere conforme ai principi stabiliti dall'UNFCCC, in particolare quello delle responsabilità comuni anche se differenziate in base alle rispettive capacità, tenuto conto della situazione particolare dei paesi meno sviluppati. È altresì necessario che i provvedimenti rispettino gli obblighi internazionali che la Comunità deve assolvere, in particolare nell'ambito dell'OMC.

¹ 13ª Conferenza delle Parti dell'UNFCCC e terza riunione delle Parti del protocollo di Kyoto tenutesi a Bali, Indonesia, dal 3 al 14 dicembre 2007.

- (27) *La discussione in seno al Consiglio europeo in merito alla determinazione dei settori o sottosectori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio riveste un'importanza eccezionale e non pregiudica in alcun modo le procedure per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ai sensi dell'articolo 202 del trattato CE.*
- (28) Per garantire condizioni eque di concorrenza all'interno della Comunità occorre armonizzare l'impiego dei crediti ottenuti per riduzioni delle emissioni realizzate al di fuori della Comunità da parte dei gestori che rientrano nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione. Il protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC definisce obiettivi quantificati di emissione per i paesi industrializzati relativamente al periodo 2008-2012 e prevede la creazione delle riduzioni certificate delle emissioni (CER) e delle unità di riduzione delle emissioni (ERU) nell'ambito, rispettivamente, dei progetti del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e dell'attuazione congiunta (JI) e la possibilità che i paesi industrializzati li utilizzino per conseguire una parte dei loro obiettivi di riduzione. Il sistema istituito dal protocollo di Kyoto non consente di creare ERU a partire dal 2013 se i paesi che ospitano i progetti non avranno messo in atto nuovi obiettivi quantificati di riduzione delle emissioni, mentre i crediti CDM potranno continuare ad essere creati. Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici occorre prevedere un utilizzo supplementare delle riduzioni certificate delle emissioni e delle unità di riduzione delle emissioni ottenute nei paesi che avranno concluso l'accordo. In assenza di tale accordo, il fatto di prevedere la possibilità di continuare ad utilizzare le CER e le ERU comprometterebbe l'efficacia di tale incentivo e ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi della Comunità volti a promuovere un uso più sostenuto delle energie rinnovabili. Il ricorso alle CER e alle ERU dovrebbe essere compatibile con l'obiettivo comunitario di produrre il 20% dell'energia da fonti rinnovabili entro il 2020 e di promuovere l'efficienza energetica, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico. Compatibilmente con questi tre obiettivi, è opportuno prevedere la possibilità di concludere accordi con paesi terzi per incentivare l'abbattimento delle emissioni in tali paesi al fine di raggiungere riduzioni concrete e supplementari delle emissioni dei gas a effetto serra promuovendo contemporaneamente l'innovazione nelle imprese stabilite nella Comunità e lo sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali accordi potranno essere ratificati da più paesi. Non appena la Comunità avrà concluso un accordo internazionale soddisfacente, sarà opportuno aumentare l'accesso ai crediti da progetto nei paesi terzi incrementando contestualmente il livello di riduzione delle emissioni conseguibile nell'ambito del sistema comunitario di scambio.
- (29) Ai fini della prevedibilità, è necessario dare certezza ai gestori circa la possibilità di utilizzare dopo il 2012 le CER e le ERU derivanti da tipi di progetti ***ammissibili per essere usati*** nell'ambito del sistema comunitario di scambio durante il periodo 2008-2012 per la quota rimanente del livello che erano autorizzati ad utilizzare in detto periodo. Poiché prima del 2015 gli Stati membri non possono riportare le CER e le ERU detenute dai gestori da un periodo d'impegno ad un altro nell'ambito degli accordi internazionali (il cosiddetto "accumulo" delle CER e delle ERU), e solo se gli Stati membri decidono di consentire l'accumulo di tali CER ed ERU nell'ambito di limitati diritti ad accumulare tali crediti, la certezza di una tale possibilità deve essere garantita imponendo agli Stati membri di autorizzare i gestori a scambiare le CER e le ERU rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute prima del 2012 con quote valide dal 2013 in poi. Tuttavia, poiché non è opportuno obbligare gli Stati membri ad accettare CER ed ERU che non sono certi di poter utilizzare per adempiere ai propri impegni internazionali, tale disposizione non deve applicarsi oltre il 31 dicembre 2004. È opportuno garantire ai gestori la stessa certezza con riferimento alle CER rilasciate a seguito di progetti istituiti prima del 2013 relativamente alle riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013. ***È importante che i crediti derivanti da progetti di cui si avvalgono i gestori comportino riduzioni di emissioni effettive, verificabili, supplementari e permanenti, presentino vantaggi evidenti in termini di sviluppo sostenibile e non abbiano ricadute negative di rilievo a livello ambientale o sociale. Dovrebbe essere prevista una procedura che consenta di escludere determinati tipi di progetti.***

- (30) Nel caso in cui la conclusione di un accordo internazionale fosse ritardata, occorre prevedere la possibilità di utilizzare crediti derivanti da progetti di elevata qualità nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote mediante accordi con i paesi terzi. Tali accordi, bilaterali o multilaterali, potrebbero consentire il riconoscimento, nell'ambito del sistema comunitario di scambio, dei progetti che hanno generato ERU fino al 2012 ma che non possono più farlo a norma di Kyoto.
- (31) I paesi meno sviluppati sono particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, ma rappresentano solo una parte molto esigua delle emissioni di gas a effetto serra prodotte. Al momento dell'utilizzo degli introiti della vendita all'asta delle quote per favorire l'adattamento dei paesi in via di sviluppo agli impatti dei cambiamenti climatici occorre pertanto considerare con particolare priorità le esigenze dei paesi meno sviluppati. Poiché in questi paesi sono stati avviati solo pochissimi progetti CDM, è opportuno garantire che i crediti derivanti dai progetti avviati nei suddetti paesi dopo il 2012 saranno accettati, anche in assenza di un accordo internazionale, ***sempreché i progetti in questione siano chiaramente supplementari e contribuiscano allo sviluppo sostenibile***. I paesi meno sviluppati dovrebbero godere di tale diritto fino al 2020, a condizione che abbiano ratificato un accordo globale sui cambiamenti climatici o un accordo bilaterale o multilaterale con la Comunità.
- (32) Dopo la conclusione di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici, ***possono essere utilizzati crediti aggiuntivi per un massimo del 50% delle riduzioni supplementari nell'ambito del sistema comunitario e i crediti CDM di elevata qualità*** ottenuti in paesi terzi dovrebbero essere accettati nell'ambito del sistema comunitario di scambio solo se i paesi in questione avranno ratificato l'accordo ***a decorrere dal 2013***.
- (33) È opportuno che la Comunità e gli Stati membri autorizzino le attività di progetto solo quando tutti i partecipanti al progetto hanno sede in un paese che ha concluso l'accordo internazionale relativo a tali progetti, in modo da scoraggiare comportamenti opportunistici da parte di imprese di Stati che non hanno concluso un accordo internazionale, a meno che tali imprese non abbiano sede in paesi terzi o ***in*** entità sub-federali o regionali connessi al sistema UE di scambio delle quote di emissione.
- (34) ***Il fatto che alcune disposizioni della presente direttiva facciano riferimento all'approvazione, da parte della Comunità, di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici non pregiudica la possibilità che tale accordo sia concluso anche dagli Stati membri.***
- (35) Sulla scorta delle esperienze acquisite è opportuno perfezionare le disposizioni in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni contemplate dal sistema comunitario di scambio delle quote.
- (36) ***L'Unione europea dovrebbe impegnarsi a porre in essere un sistema riconosciuto a livello internazionale per contenere il fenomeno della deforestazione e potenziare le attività di afforestazione e di rimboschimento, a sostegno dell'obiettivo, in ambito UNFCCC, di sviluppare meccanismi finanziari, tenendo conto degli accordi vigenti, quale componente di un'architettura finanziaria efficace, efficiente, equa e coerente nell'ambito di un accordo sul clima post 2012 da concludersi a Copenaghen.***
- (37) Al fine di chiarire che la presente direttiva si applica a tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, *altiforni*, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici è necessario definire il concetto di **|| ■ combustione ||**.
- (38) Al fine di garantire il trasferimento delle quote tra persone all'interno della Comunità senza limitazioni e affinché il sistema comunitario di scambio possa essere collegato a sistemi di scambio delle emissioni in vigore in paesi terzi e in entità sub-federali e regionali a partire dal gennaio 2013 in poi, è opportuno che tutte le quote siano conservate nel registro comunitario

istituito dalla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004¹. Ciò non deve pregiudicare il mantenimento dei registri nazionali per le emissioni che non rientrano nel sistema comunitario di scambio. ***Il registro comunitario garantirà la medesima qualità di servizio dei registri nazionali.***

- (39) È opportuno che dal 2013 la cattura, il trasporto e lo stoccaggio geologico ***ecosostenibili*** dei gas a effetto serra siano inseriti in modo armonizzato nel sistema comunitario di scambio.
- (40) Occorre prevedere le modalità necessarie per il riconoscimento reciproco delle quote tra il sistema comunitario di scambio e altri sistemi vincolanti di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che fissano un tetto massimo per le emissioni assolute in vigore in paesi terzi e in entità sub-federali e regionali.
- (41) ***Qualora ottemperino alla presente direttiva, i paesi terzi confinanti con l'Unione dovrebbero essere incoraggiati ad entrare a far parte del sistema comunitario. La Commissione dovrebbe fare tutto il possibile per promuovere tale obiettivo nei negoziati con i paesi candidati, i paesi candidati potenziali e i paesi che rientrano nella politica europea di vicinato e nella fornitura di assistenza finanziaria e tecnica agli stessi paesi. Ciò faciliterebbe il trasferimento di tecnologie e conoscenze verso tali paesi, strumento importante ai fini di un beneficio economico, ambientale e sociale per tutti.***
- (42) ***La presente direttiva dovrebbe permettere la conclusione di accordi sul riconoscimento delle quote tra il sistema comunitario e altri sistemi vincolanti di scambio delle emissioni di gas a effetto serra, che fissano un tetto massimo per le emissioni assolute e che sono compatibili con quello in vigore nell'Unione europea, tenendo conto del livello di ambizione in materia ambientale e della presenza di un meccanismo rigoroso e comparabile di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni e un sistema di controllo della conformità.***
- (43) Sulla base dell'esperienza acquisita nel contesto del sistema comunitario di scambio, è opportuno consentire il rilascio di quote per progetti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, a condizione che tali progetti siano realizzati secondo norme armonizzate approvate a livello comunitario e che non comportino una doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni né ostacolino l'estensione dell'ambito di applicazione del sistema comunitario oppure la realizzazione di altre iniziative di abbattimento delle emissioni non contemplate dal sistema comunitario di scambio.

- (44) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione². In particolare occorre conferire alla Commissione la facoltà di adottare provvedimenti per ***l'armonizzazione delle regole sulla definizione di "nuovo entrante", la messa all'asta delle quote, l'assegnazione transitoria di quote a livello comunitario, la definizione dei criteri e delle modalità applicabili alla selezione di taluni progetti dimostrativi, la compilazione di un elenco dei settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, l'uso di crediti,*** || il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, l'accreditamento dei verificatori e l'attuazione di norme armonizzate per i progetti, ***nonché la modifica di taluni allegati.*** Tali misure || di portata generale e *intese* a modificare elementi non essenziali della presente direttiva *anche completandola* con || nuovi elementi non essenziali, sono

¹ GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ||

adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

- (45) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE.
- (46) È opportuno prevedere il rapido recepimento delle disposizioni in questione quale strumento preparatorio al nuovo funzionamento del sistema comunitario di scambio delle quote a partire dal 2013.
- (47) Al fine di portare a termine correttamente il periodo di scambio 2008-2012, è opportuno che le disposizioni della direttiva **2008/101/CE***, modificata dalla direttiva 2004/101/CE, continuino ad applicarsi, fatta salva la possibilità che la Commissione adotti le misure necessarie ai fini del nuovo funzionamento del sistema comunitario a partire dal 2013.
- (48) La presente direttiva si applica fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato CE.
- (49) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (50) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà *sancito dall'articolo 5 del trattato*. *|| La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*
- (51) ***Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"¹, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,***

* ***Direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra.***

¹ ***GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.***

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2003/87/CE

La direttiva 2003/87/CE è così modificata:

1) *all'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:*

“Dispone inoltre che le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra aumentino al fine di contribuire ai livelli di abbattimento ritenuti necessari, dal punto di vista scientifico, per evitare cambiamenti climatici pericolosi.

Prevede inoltre disposizioni per la valutazione e l'attuazione di un impegno più rigoroso dell'Unione europea in materia di riduzioni, superiore al 20%, da applicare previa approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale che conduca a riduzioni delle emissioni superiori a quelle previste all'articolo 9, come risulta dall'impegno di riduzione del 30% approvato dal Consiglio europeo della primavera del 2007.”;

2) *l'articolo 3 è così modificato:*

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) “gas a effetto serra”, i gas di cui all'allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;”;

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) “nuovo entrante”:

- l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ***per la prima volta nel periodo successivo a tre mesi prima della data*** di cui all'articolo 11, paragrafo 1; o
- ***l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2; o***
- ***l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I o un'attività inclusa ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2, che ha subito un ampliamento sostanziale nel periodo successivo a tre mesi prima della data di cui all'articolo 11, paragrafo 1, per quanto riguarda l'ampliamento in questione.***

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta norme armonizzate relative all'applicazione della definizione di nuovo entrante, in particolare in relazione alla definizione di ampliamento sostanziale.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.”;

c) sono aggiunte le seguenti lettere:

"t) "■ combustione", *l'ossidazione di combustibili indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo* e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;

u) "impianto di produzione di elettricità", un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e *nel quale non si effettua alcuna attività diversa dalla "combustione di carburanti"* dell'allegato I.";

3) *l'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 4

Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all'allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente ai sensi degli articoli 5 e 6 o l'impianto non sia escluso dal sistema comunitario ai sensi dell'articolo 27. Tale disposizione si applica anche agli impianti inclusi ai sensi dell'articolo 24."

4) *all'articolo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

"d) le misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo il regolamento di cui all'articolo 14.";

5) *all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:*

"L'autorità competente riesamina, almeno ogni cinque anni, l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e apporta le modifiche opportune.";

6) *all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

"c) *un piano di monitoraggio conforme alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 14. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori ad aggiornare i piani di monitoraggio senza modificare l'autorizzazione. I gestori devono trasmettere i piani aggiornati all'autorità competente per approvazione."*

7) *l'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 7

Modifica degli impianti

Il gestore informa l'autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero all'ampliamento o alla riduzione sostanziali di capacità, modifiche che possono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell'identità del gestore dell'impianto l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome e l'indirizzo del nuovo gestore."

8) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

Quantitativo comunitario di quote

Il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisce in maniera lineare a partire dall'anno intermedio del periodo 2008-2012. Il quantitativo rilasciato diminuisce di un fattore lineare pari all'1,74% rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012.

La Commissione pubblica, entro il 30 giugno 2010, il quantitativo **comunitario** assoluto di quote per il 2013, basato sulle quote totali **che sono state o saranno** rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012.

La Commissione riesamina il fattore lineare **e, se del caso, presenta una proposta al Consiglio e al Parlamento europeo a decorrere dal 2020, in vista dell'adozione di una decisione** entro il 2025.”;

9) è inserito il seguente articolo 9 bis:

“Articolo 9 bis

Adeguamento del quantitativo comunitario di quote

1. Per gli impianti inseriti nel sistema comunitario di scambio nel periodo 2008-2012 a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, il quantitativo di quote da rilasciare a decorrere dal 1° gennaio 2013 è adeguato per rispecchiare il quantitativo medio annuo di quote rilasciate per tali impianti nel periodo della loro inclusione, corretto secondo il fattore lineare di cui all'articolo 9.
2. Per gli impianti **che esercitano le attività di cui all'allegato I e** che sono inseriti nel sistema comunitario di scambio solo a partire dal 2013, gli Stati membri assicurano che i gestori di tali impianti **presentino** all'autorità competente responsabile i dati sulle emissioni **debitamente giustificati e verificati** in maniera indipendente affinché queste possano essere **prese in considerazione ai fini dell'adeguamento del** quantitativo **comunitario** di quote da rilasciare.

Tali dati devono essere presentati, entro il 30 aprile 2010, all'autorità competente responsabile secondo le modalità adottate a norma dell'articolo 14, paragrafo 1.

Se i dati trasmessi sono debitamente suffragati, l'autorità competente ne informa la Commissione entro il 30 giugno 2010 e il quantitativo di quote da rilasciare, corretto secondo il fattore lineare di cui all'articolo 9, è adeguato di conseguenza. **Nel caso degli impianti che emettano gas a effetto serra diversi dal biossido di carbonio, l'autorità competente può notificare un quantitativo inferiore di emissioni in base al loro potenziale di riduzione delle emissioni.**

3. La Commissione pubblica i quantitativi corretti di cui ai paragrafi 1 e 2 **entro il 30 settembre 2010.**

4. *Per gli impianti che sono esclusi dal sistema comunitario ai sensi dell'articolo 27, il quantitativo comunitario di quote da rilasciare a decorrere dal 1° gennaio 2013 è rivisto al ribasso per rispecchiare la media annuale delle emissioni verificate di detti impianti dal 2008 al 2010, adeguata secondo il fattore lineare di cui all'articolo 9.*”;

10) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

Messa all'asta delle quote

1. A decorrere dal 2013 gli Stati membri mettono all'asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma *degli articoli 10 bis e 10 quater. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione determina e pubblica il quantitativo stimato di quote da mettere all'asta.*
2. Il quantitativo totale di quote che ogni Stato membro mette all'asta è così costituito:
 - a) *l'88% del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate nell'ambito del sistema comunitario || per il 2005 o la media del periodo 2005-2007, qualunque sia il quantitativo superiore, dello Stato membro interessato;*
 - b)
 - i) il 10% del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati a norma della lettera a); e
 - ii) *il 2% del quantitativo totale delle quote da mettere all'asta è distribuito tra gli Stati membri le cui emissioni di gas a effetto serra nel 2005 erano inferiori almeno del 20% ai livelli delle loro emissioni nell'anno di riferimento che sono loro applicabili nell'ambito del protocollo di Kyoto. La ripartizione di tale percentuale tra gli Stati membri interessati è stabilita nell'allegato II ter.*

Ai fini della lettera a), per gli Stati membri che nel 2005 non hanno partecipato al sistema comunitario di scambio, la percentuale che li riguarda è calcolata utilizzando le loro emissioni verificate per il 2007 nell'ambito del sistema comunitario.

Se necessario, le percentuali di cui al primo comma, lettera b), sono adeguate in proporzione per garantire che la redistribuzione sia pari al 10% e al 2%.

3. *Spetta agli Stati membri stabilire l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. Almeno il 50% dei proventi della vendita all'asta di quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui alla lettera b) o l'equivalente in valore di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi:*

- ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili *e al Fondo di adeguamento così come reso operativo dall'UNFCCC COP 14 a Poznan*, favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo *e progetti di dimostrazione* volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche *e delle piattaforme tecnologiche europee*;
- sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20% di energia rinnovabile entro il 2020 *e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20% per il 2020*;



- favorire misure atte ad evitare la deforestazione *e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione* nei paesi *in via di sviluppo che avranno ratificato il futuro accordo internazionale; trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali paesi*;
- *favorire il sequestro mediante silvicoltura nell'Unione europea*;
- incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico *ecocompatibili* del *biossido di carbonio*, in particolare *quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosectori industriali, anche nei paesi terzi*;
- *incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni*;
- *finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva*;
- *favorire misure come quelle intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso*;
- coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario di scambio.

Gli Stati membri si attengono alle norme di cui al presente paragrafo qualora dispongano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano definite per gli scopi summenzionati e che abbiano un valore equivalente ad almeno il 50% dei proventi della vendita all'asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate provenienti dalla vendita all'asta di cui alla lettera b) di tale paragrafo.

■ Nella relazione che sono tenuti a presentare a norma della decisione 280/2004/CE *gli Stati membri informano la Commissione sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformità del presente paragrafo.*

4. Entro il **30 giugno** 2010 la Commissione adotta un regolamento sui tempi, sulla gestione e su altri aspetti riguardanti la vendita all'asta delle quote per garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente, **armonizzata** e non discriminatoria. ***A tal fine, è opportuno che il processo sia prevedibile, segnatamente per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle aste, nonché i volumi stimati delle quote da rendere disponibili.***

Le aste sono concepite per garantire che:

- a) i gestori, ed in particolare le piccole e medie imprese che ricadono nel sistema comunitario, vi abbiano **un accesso pieno, giusto ed equo**;
- b) **tutti i** partecipanti **abbiano contemporaneamente accesso alle stesse informazioni** e non turbino il funzionamento dell'asta;
- c) **l'organizzazione e la partecipazione all'asta sia efficace sotto il profilo dei costi e siano evitati costi amministrativi superflui; e**
- d) **l'accesso alle quote sia garantito agli impianti di piccole dimensioni.**

Tale misura, *intesa* a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

Gli Stati membri riferiscono in merito a ciascuna asta per quanto concerne la corretta applicazione delle regole che disciplinano la vendita all'asta, in particolare per quanto riguarda l'accesso aperto ed equo, la trasparenza, la formazione del prezzo nonché gli aspetti tecnici e operativi. Tali relazioni sono presentate entro un mese dallo svolgimento dell'asta e sono pubblicate sul sito web della Commissione.

5. ***Commissione verifica il funzionamento del mercato europeo del carbonio. Ogni anno presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sul funzionamento di tale mercato, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati. Se necessario, gli Stati membri garantiscono che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione.***”;

11) sono inseriti i seguenti articoli 10 bis, **10 ter e 10 quater**:

“Articolo 10 bis

Norme comunitarie transitorie per l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote

1. La Commissione adotta, entro il **31 dicembre 2010**, modalità di applicazione comunitarie interamente armonizzate per l'assegnazione delle quote di cui ai paragrafi **4, 7 e 12, incluse le disposizioni necessarie per un'applicazione armonizzata del paragrafo 18.**

Tali misure, *intese* a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

Le misure citate al primo comma *definiscono*, nella misura del possibile, *parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire* che l'assegnazione avvenga in modo da incentivare *riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e* tecniche efficienti sotto il profilo energetico ■, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi più efficienti, *della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico*, della possibilità di utilizzare la biomassa e *della* cattura e *dello* stoccaggio *del biossido di carbonio, ove tali tecniche siano disponibili*, e in modo da non incentivare l'incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità *fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 10 quater e per l'elettricità prodotta a partire da gas di scarico*.

Per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, in linea di principio, sui prodotti finali piuttosto che sui fattori produttivi, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il risparmio e l'efficienza energetici nell'intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato.

Nella definizione dei principi per la determinazione dei parametri di riferimento per ciascun settore, la Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori interessati.

Al momento *dell'approvazione* di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l'assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell'accordo internazionale.

2. *Nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante per i singoli settori o sottosectori, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore della Comunità nel periodo 2007-2008. La Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori interessati.*

I regolamenti adottati ai sensi degli articoli 14 e 15 prevedono norme armonizzate in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione, in vista della determinazione dei parametri di riferimento.

3. *Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall'articolo 10 quater*, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura *del biossido di carbonio*, le condutture per il *suo* trasporto o i siti di stoccaggio non beneficiano dell'assegnazione gratuita di quote.
4. *Sono* assegnate quote a titolo gratuito *al teleriscaldamento e alla* cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile *riguardo alla generazione di energia termica o frigorifera*. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9.
5. Il quantitativo massimo di quote utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti *che non sono contemplati dal paragrafo 3 e che non sono nuovi entranti* non devono superare *la somma*:

- a) del quantitativo comunitario totale annuo di quote, *determinato ai sensi dell'articolo 9, moltiplicato per la percentuale di emissioni generate da impianti non contemplati dal paragrafo 3 rispetto al totale delle emissioni medie verificate nel periodo 2005-2007, prodotte da impianti rientranti nel regime comunitario nel periodo 2008-2012,*
- b) *del totale delle emissioni medie verificate prodotte nel periodo 2005-2007 da impianti inclusi nel regime comunitario soltanto a partire dal 2013 e non contemplati dal paragrafo 3, adeguato applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9.*

Ove necessario si applica un fattore di correzione *transettoriale uniforme*.

6. *Gli Stati membri possono altresì adottare misure finanziarie a favore di settori o sottosectori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine di compensare tali costi e ove ciò sia conforme alle norme sugli aiuti di Stato applicabili e da adottare in tale settore.*

Tali misure sono basate sui parametri di riferimento delle emissioni indirette di CO₂ per unità di produzione. I parametri di riferimento sono calcolati per un dato settore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e delle emissioni di CO₂ del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.



7. Il cinque per cento (5%) del quantitativo comunitario totale di quote determinato conformemente agli articoli 9 e 9 bis per il periodo 2013-2020 è accantonato per i nuovi entranti e rappresenta il quantitativo massimo da assegnare ai nuovi entranti secondo le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. *Le quote accantonate di tale riserva comunitaria che non sono assegnate ai nuovi entranti nel periodo 2013-2020 sono messe all'asta dagli Stati membri, tenendo conto del grado in cui gli impianti negli Stati membri hanno beneficiato di tale riserva, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 e, per quanto riguarda le modalità e i tempi, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, nonché delle relative disposizioni di attuazione.*

Gli importi assegnati sono adeguati applicando il fattore lineare di cui all'articolo 9.

Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica.

8. *Fino a 300 milioni di quote accantonate nella riserva per i nuovi entranti sono disponibili fino al 31 dicembre 2015 per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di un massimo di 12 progetti di dimostrazione su scala commerciale, mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ecosostenibili del biossido di carbonio, nonché di progetti di dimostrazione relativi alle tecnologie innovative per le energie rinnovabili nel territorio dell'Unione europea.*

Le quote sono concesse a progetti di dimostrazione che prevedono lo sviluppo, con una distribuzione geograficamente equilibrata, di un'ampia gamma di CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale. La loro concessione è subordinata all'effettiva prevenzione delle emissioni di CO₂.

I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti che includono requisiti relativi allo scambio di conoscenze. Tali criteri e le loro modalità sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, e sono resi pubblici.

Sono accantonate delle quote per i progetti che soddisfano i criteri di cui al comma precedente. Il sostegno a tali progetti è fornito per il tramite degli Stati membri ed è complementare rispetto a un sostanziale cofinanziamento da parte del gestore dell'impianto. I progetti possono anche essere cofinanziati dagli Stati membri interessati e attraverso altri strumenti. Nessun progetto che superi il 15% del quantitativo totale delle quote disponibili a tal fine beneficia di un sostegno attraverso questo meccanismo. Si tiene conto di tali quote ai sensi del paragrafo 7.

9. *La Lituania, che, a norma dell'articolo 1 del protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina nel paese, allegato all'atto di adesione del 2003, si è impegnata a chiudere l'unità 2 della centrale in questione entro e non oltre il 31 dicembre 2009, può, se il totale delle emissioni lituane verificate dal 2013 al 2015 nell'ambito del sistema comunitario supera la somma delle quote rilasciate a titolo gratuito agli impianti lituani per le emissioni dovute alla produzione di energia elettrica in quel determinato periodo e tre ottavi delle quote che la Lituania deve mettere all'asta per il periodo 2013-2020, avvalersi delle quote della riserva per i nuovi entranti per la vendita all'asta, conformemente al regolamento di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Il quantitativo massimo delle quote equivale alle emissioni in eccesso nel periodo in questione, purché tale sfioramento derivi da un incremento delle emissioni imputabile alla produzione di energia elettrica, detratto il quantitativo delle quote che in quello Stato membro hanno superato, nel periodo 2008-2012, le emissioni verificate nell'ambito del sistema comunitario in Lituania durante il medesimo periodo. Si tiene conto di tali quote ai sensi del paragrafo 7.*
10. *Gli Stati membri la cui rete elettrica è interconnessa con la Lituania e che nel 2007 importavano da tale paese oltre il 15% del loro fabbisogno interno di energia elettrica per il proprio consumo e in cui le emissioni siano aumentate in ragione di investimenti in nuovi impianti di produzione di energia elettrica, possono applicare le disposizioni del paragrafo 9 alle condizioni ivi stabilite.*
11. *Fatto salvo l'articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo ■ corrisponde all'80% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1 e successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale, raggiungendo una percentuale del 30% nel 2020, in vista della loro completa cessazione nel 2027.*
12. *Nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori o sottosectori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono assegnate, ai sensi del paragrafo 1, quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100% del quantitativo determinato conformemente alle misure di cui al paragrafo 1.*

All'assegnazione di quote di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 ter.

13. Entro il **31 dicembre 2009**, e successivamente ogni **cinque anni**, la Commissione determina, *previa discussione in seno al Consiglio europeo*, i settori o i sottosectori di cui al *paragrafo 12 sulla base dei criteri di cui ai paragrafi da 14 a 17*.

Ogni anno, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, può essere aggiunto un settore o un sottosectore all'elenco di cui al paragrafo 12, ove sia possibile dimostrare, in una relazione analitica, che il settore o sottosectore in questione soddisfa i criteri in appresso, a seguito di un cambiamento che ha avuto un impatto sostanziale sulle sue attività.

Ai fini del presente articolo, la Commissione consulta gli Stati membri, i settori o i sottosectori in causa e altre parti interessate.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

14. *Per determinare i settori o i sottosectori di cui al paragrafo 12, la Commissione valuta, a livello comunitario, in quale misura il settore o il sottosectore interessato, al pertinente livello di disaggregazione, è in grado di trasferire il costo diretto delle quote necessarie e i costi indiretti derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della presente direttiva, sui prezzi dei prodotti, senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio stabiliti al di fuori del territorio comunitario. Tali valutazioni sono basate sul prezzo medio del carbonio in funzione della valutazione d'impatto della Commissione e, se disponibili, sui dati sullo scambio, la produzione e il valore aggiunto degli ultimi tre anni per ciascun settore o sottosectore.*

15. *Un settore o sottosectore è ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se:*

- a) *la misura in cui la somma dei costi aggiuntivi diretti e indiretti generati dall'attuazione della presente direttiva può comportare un aumento sensibile dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, di almeno il 5%; e*
- b) *l'intensità degli scambi con paesi terzi, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi terzi e del valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per la Comunità (volume d'affari annuo più importazioni totali), è superiore al 10%.*

Fatto salvo il primo comma, un settore o sottosectore si considera inoltre esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se:

- *la somma dei costi aggiuntivi diretti e indiretti derivanti dall'attuazione della presente direttiva può comportare un aumento particolarmente elevato dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, di almeno il 30%. o*

- *l'intensità degli scambi con paesi terzi, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi terzi e del valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per la Comunità (volume d'affari annuo più importazioni totali), è superiore al 30%.*
16. *L'elenco dei settori o sottosectori che si considerano esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione del carbonio può essere integrato dopo il completamento di una valutazione qualitativa, tenendo conto, qualora siano disponibili i dati pertinenti, dei seguenti criteri:*
- *la misura in cui i singoli impianti del settore e/o sottosectore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica, tenendo conto se del caso del possibile aumento dei costi di produzione derivante dall'investimento corrispondente, ad esempio applicando le tecniche più efficienti;*
 - *le caratteristiche (attuali e previste) del mercato, anche allorché l'esposizione commerciale o i tassi di crescita dei costi diretti e indiretti sono vicini ai massimali di cui al paragrafo 15, secondo comma;*
-
- *i margini di profitto, quali indicatori potenziali per le decisioni d'investimento a lungo termine e/o di trasferimento;*
17. *L'elenco dei settori o sottosectori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è definito dopo aver tenuto conto, ove siano disponibili i relativi dati, della misura in cui i paesi terzi, che rappresentano una parte determinante della produzione mondiale di prodotti in settori ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, si impegnano seriamente a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori interessati e in tempi comparabili a quelli dell'Unione europea, nonché la misura in cui l'efficienza in termini di emissioni di carbonio degli impianti situati in tali paesi è comparabile a quella dell'Unione europea.*
18. *Non sono assegnate quote a titolo gratuito a un impianto che ha cessato l'attività, a meno che il gestore non dimostri all'autorità competente per tale impianto che riprenderà la produzione entro un determinato e ragionevole lasso di tempo. Si considera che abbiano cessato l'attività gli impianti per i quali è scaduta o è stata ritirata l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e quelli per i quali l'attività e la ripresa dell'attività sono tecnicamente impossibili.*
19. *Tra le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione include provvedimenti atti a definire gli impianti che cessano parzialmente la loro attività o riducono in misura significativa la loro capacità, per adeguare di conseguenza, se del caso, il livello delle quote assegnate a titolo gratuito a tali impianti.*

Articolo 10 ter

Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

1. Entro il **30 giugno 2010**, sulla scorta dell'esito dei negoziati internazionali, della misura in cui questi garantiscono riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra e previa consultazione di tutte le parti sociali interessate, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione analitica nella quale valuta la situazione dei settori e sottosettori ad alta intensità energetica considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La relazione è corredata delle eventuali proposte ritenute opportune, che possono comprendere:
 - l'adeguamento della percentuale di quote che tali settori o sottosettori hanno ricevuto a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 bis;
 - l'inclusione nel sistema comunitario degli importatori di prodotti fabbricati dai settori o sottosettori determinati a norma dell'articolo 10 bis.
 - ***la valutazione dell'impatto della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sulla sicurezza energetica degli Stati membri, in particolare allorché le connessioni elettriche con il resto dell'Unione europea sono insufficienti e in presenza di connessioni elettriche con i paesi terzi, e delle misure appropriate a tale riguardo.***

Quando si esaminano le misure più opportune da adottare si tiene conto anche di eventuali accordi settoriali vincolanti che garantiscano riduzioni delle emissioni globali dell'entità necessaria per combattere efficacemente i cambiamenti climatici e che siano controllabili, verificabili e soggette a disposizioni obbligatorie in materia di controllo dell'applicazione.

2. ***Entro il 31 marzo 2011 la Commissione esamina se le decisioni adottate in merito alla proporzione di quote ricevute a titolo gratuito da settori o sottosettori ai sensi del paragrafo 1, tra cui l'effetto della definizione di parametri ex-ante ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, sono suscettibili di incidere in maniera significativa sul quantitativo di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), rispetto a uno scenario di messa all'asta integrale per tutti i settori nel 2020. Se del caso la Commissione formula proposte adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto delle loro eventuali incidenze sulla ripartizione.***

Articolo 10 quater

Opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell'ammodernamento della produzione di energia elettrica

1. ***In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti in funzione prima del 31 dicembre 2008 o agli impianti per i quali il processo d'investimento è stato fisicamente avviato entro la medesima data, ai fini della produzione di energia elettrica, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:***
 - ***nel 2007 la rete elettrica nazionale non era collegata, direttamente o indirettamente, al sistema di rete interconnesso gestito dall'Unione europea per il coordinamento della trasmissione di elettricità (UCTE); oppure***

- nel 2007 la rete elettrica nazionale era collegata, direttamente o indirettamente, alla rete gestita dall'UCTE solamente attraverso un'unica linea con una capacità inferiore a 400 MW; oppure
- nel 2006 oltre il 30% dell'energia elettrica era prodotto da un unico combustibile fossile e, sempre nello stesso anno, il prodotto interno lordo pro capite ai prezzi di mercato non superava il 50% del prodotto interno lordo pro capite medio dell'Unione europea.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un piano nazionale che prevede investimenti nel riadeguamento e nel potenziamento delle infrastrutture e nelle tecnologie pulite nonché la diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento per un importo per quanto possibile equivalente al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito riguardo agli investimenti previsti, come pure disposizioni relative al controllo e all'esecuzione degli investimenti previsti, tenendo conto nel contempo della necessità di contenere al massimo possibili rincari dei prezzi in relazione diretta. Esso presenta annualmente alla Commissione una relazione sugli investimenti effettuati nell'ammodernamento delle infrastrutture e nelle tecnologie pulite. Gli investimenti realizzati grazie all'entrata in vigore della presente direttiva possono essere calcolati a tal fine.

2. *Le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio sono detratte dal quantitativo di quote che lo Stato membro interessato avrebbe messo all'asta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2. Nel 2013 il totale delle quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio non supera il 70% delle emissioni medie annuali verificate per il periodo 2005-2007 da tali impianti di produzione, corrispondente al consumo nazionale complessivo lordo dello Stato membro interessato, ed è in seguito gradualmente ridotto fino ad arrivare alla cessazione dell'assegnazione a titolo gratuito nel 2020. Per gli Stati membri che nel 2005 non hanno partecipato al sistema comunitario, le relative emissioni sono calcolate avvalendosi delle loro emissioni verificate per il 2007 nell'ambito del sistema comunitario.*

Lo Stato membro interessato può decidere che le quote assegnate ai sensi del presente articolo possano essere utilizzate dal gestore dell'impianto in questione solamente per la restituzione delle quote ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, in relazione alle emissioni dello stesso impianto nell'anno per cui le quote sono assegnate.

3. *Le quote assegnate ai gestori si basano su quelle assegnate nell'ambito delle emissioni verificate nel periodo 2005-2007 ovvero, per gli impianti che utilizzano combustibili diversi, su un parametro di efficienza ex ante basato sulla media ponderata dei livelli di emissione degli impianti di produzione di elettricità più efficienti in termini di riduzione dei gas a effetto serra che rientrano nell'ambito del sistema comunitario. La ponderazione può rispecchiare le quote dei diversi combustibili nella produzione di energia elettrica nello Stato membro interessato. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, definisce orientamenti al fine di garantire che il metodo di assegnazione eviti indebite distorsioni della concorrenza e riduca al minimo gli impatti negativi sugli incentivi per ridurre le emissioni.*
4. *Gli Stati membri che applicano il presente articolo impongono agli impianti per la produzione di energia elettrica e ai gestori di rete che ne beneficiano di riferire ogni dodici mesi sulla realizzazione degli investimenti che figurano nel loro piano nazionale e presentano alla Commissione delle relazioni al riguardo, che vengono rese pubbliche.*

5. *Gli Stati membri che intendono assegnare quote sulla base del presente articolo presentano alla Commissione, entro il 30 settembre 2001, una domanda in cui figurano il metodo di assegnazione proposto e le singole quote. La domanda contiene:*
 - a) *la prova che lo Stato membro rientra in almeno una delle categorie di cui al paragrafo 1;*
 - b) *l'elenco degli impianti inclusi nella domanda e il quantitativo di quote da assegnare a ciascun impianto ai sensi del paragrafo 3 e in conformità degli orientamenti della Commissione;*
 - c) *la documentazione di cui al paragrafo 1, secondo trattino;*
 - d) *disposizioni relative al controllo e all'esecuzione degli investimenti previsti nel piano nazionale;*
 - e) *informazioni da cui risulti che le assegnazioni non provocano indebite distorsioni della concorrenza.*
6. *Commissione valuta la domanda sulla base degli elementi di cui al paragrafo 5 e può respingerla entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni pertinenti.*
7. *Due anni prima della fine del periodo transitorio durante il quale uno Stato membro può assegnare quote a titolo gratuito agli impianti in funzione entro il 31 dicembre 2008 per la produzione di energia elettrica, la Commissione valuta i progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione nazionale. Se, su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione determina la necessità di un'eventuale proroga del suddetto termine, essa può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte adeguate, comprese le condizioni che andranno soddisfatte nel caso di una proroga del termine in questione.";*

12) gli articoli 11 e 11 bis sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 11

Misure nazionali di attuazione

1. Gli Stati membri pubblicano e trasmettono alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, l'elenco degli impianti situati nel loro territorio che ricadono nell'ambito di applicazione della presente direttiva e le quote eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti e calcolate a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1 e dell'articolo 10 quater.
2. *Gli Stati membri non possono assegnare quote a titolo gratuito ai sensi del paragrafo 3 agli impianti per i quali la Commissione ha respinto l'iscrizione nell'elenco di cui al paragrafo 1.*
3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le autorità competenti rilasciano il quantitativo di quote da distribuire ogni anno calcolato a norma degli articoli 10, 10 bis e 10 quater.

Articolo 11 bis

Utilizzo di CER e di ERU derivanti da attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario prima dell'entrata in vigore di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici

1. **Fatta salva l'applicazione** dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, si applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.
2. **A condizione che i gestori non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo 2008-2012 o che sia stato concesso un diritto a utilizzare i crediti a norma del paragrafo 8**, i gestori possono chiedere all'autorità competente **■** che vengano loro rilasciate **tali** quote a partire dal 2013 in cambio delle CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 per le riduzioni delle emissioni derivanti da tipi di progetti **ammissibili per essere utilizzati** nell'ambito del sistema comunitario nel periodo 2008-2012.

Fino al **31 marzo 2015** l'autorità competente procede allo scambio su richiesta.

3. Nella misura in cui i gestori non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo 2008-2012, **o sia stato concesso un diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 8**, le autorità competenti li autorizzano a scambiare le CER **e le ERU** derivanti da progetti **registrati** prima del 2013 e rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013 con quote valide a decorrere dal 2013.

Il primo comma si applica **alle CER e alle ERU per** tutti i tipi di progetti **ammissibili per essere utilizzati** nell'ambito del sistema comunitario nel periodo 2008-2012.

4. Nella misura in cui i gestori non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo 2008-2012, **o sia stato concesso un diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 8**, le autorità competenti li autorizzano a scambiare le CER rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013 con quote derivanti da progetti nuovi avviati a partire dal 2013 nei paesi meno sviluppati.

Il primo comma si applica alle CER derivanti da tutti i tipi di progetti **ammissibili per essere utilizzati** nell'ambito del sistema comunitario nel periodo 2008-2012 fino a quando i paesi interessati non avranno ratificato un accordo con la Comunità o al più tardi fino al 2020.

5. Nella misura in cui i gestori non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo 2008-2012, **o sia stato concesso un diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 8**, e **qualora i negoziati su** un accordo internazionale sui cambiamenti climatici **non siano conclusi entro il 31 dicembre 2009**, i crediti derivanti da progetti o da altre attività di abbattimento delle emissioni possono essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario sulla base degli accordi sottoscritti con i paesi terzi, precisandone il livello di utilizzo. In base ai suddetti accordi, i gestori possono utilizzare i crediti derivanti dalle attività di progetto realizzate nei paesi terzi summenzionati al fine di ottemperare ai rispettivi obblighi nel contesto del sistema comunitario.

6. Gli accordi di cui al paragrafo 5 prevedono che, nell'ambito del sistema comunitario, possano essere utilizzati crediti derivanti da ***tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario nel periodo 2008-2012, tra cui le tecnologie efficienti sotto il profilo energetico o che impiegano fonti rinnovabili e promuovono il trasferimento tecnologico e lo sviluppo sostenibile.*** Tali accordi possono inoltre prevedere l'utilizzo di crediti derivanti da progetti quando il livello di riferimento utilizzato è inferiore al quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 bis o è inferiore ai livelli stabiliti dalla normativa comunitaria.
7. Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, nell'ambito del sistema comunitario sono ***accettati solo i crediti*** derivanti da progetti realizzati nei paesi terzi che hanno ratificato l'accordo a partire dal ***1° gennaio 2013.***
8. ***Tutti i gestori esistenti sono autorizzati a utilizzare crediti nel periodo 2008-2020 o fino alla quantità loro assegnata nel periodo 2008-2012 o fino a una quantità corrispondente a una determinata percentuale, non inferiore all'11%, delle quote loro assegnate nel periodo 2008-2012, qualunque sia il quantitativo superiore.***

I gestori hanno la facoltà di utilizzare crediti al di là della percentuale dell'11% di cui al comma precedente, fino a una quantità tale che la combinazione delle quote loro assegnate a titolo gratuito nel periodo 2008-2012 con la loro quota complessiva di crediti di progetto sia pari a una determinata percentuale delle loro emissioni verificate nel periodo 2005-2007.

I nuovi entranti, tra cui quelli del periodo 2008-2012 che non hanno ricevuto né quote a titolo gratuito né un diritto a utilizzare crediti JI/CDM nel 2008-2012, come pure i nuovi settori, hanno la facoltà di utilizzare crediti fino a una quantità corrispondente a una determinata percentuale, non inferiore al 4,5%, delle loro emissioni verificate nel periodo 2012-2020. Gli operatori del settore aereo hanno la facoltà di utilizzare crediti fino a una quantità corrispondente a una determinata percentuale, non inferiore all'1,5%, delle loro emissioni verificate nel periodo 2013-2020.

Sono adottate misure per definire le percentuali esatte applicabili a norma dei commi precedenti. Almeno un terzo del quantitativo supplementare da distribuire ai gestori esistenti oltre alla prima percentuale menzionata nel primo comma è distribuito ai gestori che hanno registrato in media il livello più basso di quote a titolo gratuito e di utilizzo dei crediti di progetto nel periodo 2008-2012.

Tali misure garantiscono che l'utilizzo complessivo dei crediti concessi non superi il 50% delle riduzioni a livello dell'Unione europea dei settori esistenti nell'ambito del sistema comunitario per il periodo 2008-2020 e il 50% delle riduzioni a livello dell'Unione europea al di sotto dei livelli 2005 dei nuovi settori e di quello del trasporto aereo per il periodo 2013-2020.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

9. ***A decorrere dal 1° gennaio 2013 possono essere applicate misure volte a limitare l'utilizzo di crediti specifici derivanti da tipi di progetti.***

Dette misure stabiliscono inoltre la data a decorrere dalla quale l'utilizzo dei crediti a norma dei paragrafi da 1 a 4 è conforme alle misure stesse. Tale data cade al più presto sei mesi dopo l'adozione delle misure o, al più tardi, tre anni dopo tale adozione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Ove uno Stato membro lo richieda, la Commissione valuta la possibilità di presentare al comitato un progetto delle misure da adottare.";

13) all'articolo 11 ter, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

“La Comunità e gli Stati membri autorizzano le attività di progetto solo quando tutti i partecipanti al progetto hanno sede in un paese che ha concluso l'accordo internazionale relativo a tali progetti o in un paese o entità sub-federale o regionale connessi al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione a norma dell'articolo 25.”;

14) l'articolo 12 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione esamina se il mercato delle quote di emissione sia adeguatamente protetto dall'abuso di informazioni privilegiate e dalla manipolazione del mercato e, se del caso, formula proposte intese a garantire tale protezione. Le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), possono essere utilizzate, con gli eventuali adattamenti del caso, ai fini di una loro applicazione nel settore del commercio dei prodotti di base.";

b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2008/xxx/CE sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo l'articolo 10 quater.";

15) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le quote rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante periodi di otto anni con inizio il 1° gennaio 2013.";

b) il paragrafo 2 è soppresso;

c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Quattro mesi dopo l’inizio di ciascun periodo di cui al paragrafo 1, l’autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell’**articolo 12.**”;

16) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Articolo 14

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

1. La Commissione adotta, **entro il 31 dicembre 2011**, un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti le attività, *dalle attività che figurano nell’allegato I, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della domanda di cui agli articoli 3 sexies e 3 septies*, ispirandosi ai principi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni definiti nell’allegato IV e specificando, nelle prescrizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, il potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra considerato.

Tale misura, *intesa* a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

2. Il regolamento *tiene* conto dei dati scientifici più accurati e aggiornati disponibili, in particolare quelli forniti dall’IPCC, e può anche imporre ai gestori l’obbligo di comunicare le emissioni derivanti dalla produzione di beni da parte di industrie ad alta intensità energetica che possono essere esposte alla concorrenza internazionale e di fare in modo che tali informazioni siano verificate in maniera indipendente.

Tali obblighi possono comprendere la comunicazione delle emissioni prodotte dagli impianti di produzione di elettricità che ricadono nel sistema comunitario e connesse alla produzione dei beni summenzionati.

3. Gli Stati membri provvedono affinché ogni gestore di un impianto *o operatore aereo controlli e* comunichi all’autorità competente le emissioni rilasciate *durante ciascun anno civile dall’impianto o, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall’aeromobile che gestisce*, dopo la fine di tale anno, secondo quanto stabilito dal regolamento.
4. *Il regolamento può includere requisiti relativi all’uso di sistemi automatizzati e formati per lo scambio di dati, onde armonizzare la comunicazione tra gestori, verificatori e autorità competenti, in merito al piano di monitoraggio, alla comunicazione annua delle emissioni e alle attività di verifica.*”;

17) l’articolo 15 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

“Verifica e accreditamento”;

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione adotta un regolamento per la verifica delle comunicazioni delle emissioni **sulla base dei principi esposti nell'allegato V**, e per l'accreditamento **e la supervisione** dei verificatori, nel quale specifica le condizioni per l'accreditamento **■** e la revoca **di quest'ultimo, per il riconoscimento reciproco** e per l'eventuale valutazione **inter pares degli enti di accreditamento**.

Tale misura, *intesa* a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.";

18) *è inserito il seguente articolo 15 bis:*

"Articolo 15 bis

Comunicazione di informazioni e segreto professionale

Gli Stati membri e la Commissione provvedono a che tutte le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l'assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni siano immediatamente divulgate in maniera sistematica garantendo un accesso non discriminatorio.

Le informazioni coperte da segreto professionale non possono essere divulgate a nessun'altra persona o autorità tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative in vigore.";

19) *all'articolo 16, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*

"4. L'ammenda per le emissioni in eccesso rispetto alle quote assegnate a partire dal 1° gennaio 2013 è adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.";

20) *l'articolo 19 è così modificato:*

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio **2012** sono conservate nel registro comunitario **ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nello Stato membro e l'assegnazione, la restituzione e l'annullamento delle quote ai sensi del regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri.**

Ogni Stato membro è in grado di assicurare l'esecuzione delle operazioni autorizzate in base al protocollo UNFCCC o al protocollo di Kyoto.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Il regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri contiene le opportune modalità che consentono al registro comunitario di effettuare le operazioni e altre transazioni al fine di attuare le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1 ter. *Tale regolamento contiene inoltre le procedure per la gestione dei cambiamenti e degli incidenti per il registro comunitario con riferimento alle questioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Esso contiene le opportune modalità che consentono al registro comunitario di garantire la fattibilità delle iniziative degli Stati membri riguardanti il miglioramento dell'efficienza, la gestione dei costi amministrativi e le misure di controllo della qualità.*";

21) l'articolo 21 è così modificato:

a) al paragrafo 1 la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione, del funzionamento dei registri, dell'applicazione delle modalità di applicazione in materia di monitoraggio e comunicazione, della verifica e dell'accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle quote rilasciate, se del caso.”;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione organizza uno scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sugli sviluppi riguardanti l'assegnazione delle quote, l'impiego delle ERU e delle CER nell'ambito del sistema comunitario, il funzionamento dei registri, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, l'accreditamento, le tecnologie dell'informazione e il rispetto della presente direttiva”;

22) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

- “Articolo 22
Modifiche degli allegati

■ Gli allegati della presente direttiva, ad eccezione *degli allegati I, II bis e II ter, possono essere modificati* alla luce delle relazioni di cui all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Gli allegati IV e V possono essere modificati al fine di migliorare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni.

Tali misure, *intese* a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.”;

23) *all'articolo 23 è aggiunto il seguente paragrafo:*

"4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.";

24) *l'articolo 24 è sostituito dal seguente:*

“Articolo 24

Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas

1. *A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissioni conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell'allegato I, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare delle ripercussioni sul mercato interno, delle potenziali distorsioni della concorrenza, dell'integrità ambientale del sistema e dell'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto.*
2. Quando è approvata l'inclusione di attività e gas supplementari, la Commissione può al contempo autorizzare **il rilascio di quote supplementari e autorizzare** altri Stati membri ad includere le attività e i gas in questione.
3. ***Su iniziativa della*** Commissione **■** o su richiesta di uno Stato membro, può ***essere adottato*** un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione nell'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possano essere realizzati con sufficiente accuratezza.

Tale misura, *intesa* a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.”;

25) è inserito il seguente articolo 24 bis:

“Articolo 24 bis

Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni

1. Oltre all'inclusione di attività e gas prevista dall'articolo 24, ***possono essere adottate*** misure di applicazione per il rilascio di quote ***o crediti*** riguardanti progetti gestiti dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le emissioni *di gas a effetto serra* al di fuori del sistema comunitario.

Tali misure, *intese* a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

Tali misure non devono causare una doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni né impedire la realizzazione di altre iniziative di abbattimento delle emissioni non contemplate dal sistema comunitario di scambio. Sono adottate disposizioni solo qualora l'inclusione a norma dell'articolo 24 non sia possibile e il successivo riesame del sistema comunitario considera la possibilità di disciplinare in maniera armonizzata tali emissioni in tutta la Comunità.

2. ***Possono essere adottate*** misure di applicazione che stabiliscano le istruzioni per l'accREDITAMENTO dei progetti comunitari di cui al paragrafo 1.

Tali misure, *intese* a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

3. Uno Stato membro può rifiutare di rilasciare quote per determinati tipi di progetti che riducono le emissioni di gas a effetto serra sul suo territorio.

Tali progetti saranno eseguiti sulla base dell'accordo dello Stato membro in cui il si svolge progetto.”;

26) all'articolo 25 sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

"1 bis. Possono essere conclusi accordi per il riconoscimento delle quote tra il sistema comunitario e sistemi **compatibili** vincolanti di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute in vigore in altri paesi o entità sub-federali o regionali.

1 ter. Possono essere conclusi accordi non vincolanti con paesi terzi o entità sub-federali o regionali al fine di garantire il coordinamento amministrativo e tecnico riguardo alle quote di emissione del sistema comunitario o di altri sistemi **obbligatori** di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute.”;

27) gli articoli 27 e 28 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 27

Esclusione di impianti ■ di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti

1. Gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario, **previa consultazione del gestore**, gli impianti ■ che hanno comunicato all'autorità competente emissioni per un valore inferiore a **25 000** tonnellate di CO₂ equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a **35 MW**, escluse le emissioni da biomassa, **in ciascuno dei 3 anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a)**, e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:

a) notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando **per ciascuno di essi** le misure equivalenti **finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state** poste in atto, **prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione;**

b) confermino l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono **25 000** o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. **Gli Stati membri possono autorizzare misure semplificate di monitoraggio, verifica e comunicazione per gli impianti le cui emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 sono inferiori a 5 000 tonnellate l'anno, conformemente all'articolo 14;**

- c) confermino che, qualora un impianto emetta **25 000** o più tonnellate di CO₂ equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o **qualora all'impianto** non siano più applicate **le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni**, l'impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario;
- d) pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti.

2. Se, dopo aver lasciato al pubblico un periodo di tre mesi dalla data di notifica, la Commissione non esprime obiezioni entro un ulteriore periodo di sei mesi, la notifica si considera approvata.

Dopo la restituzione delle quote riguardanti il periodo durante il quale l'impianto ricade nel sistema **comunitario**, l'impianto interessato è escluso dal sistema e lo Stato membro competente non rilascia altre quote a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 bis al medesimo impianto.

3. ***Allorché un impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario a norma del paragrafo 1, lettera c), le quote rilasciate a norma dell'articolo 10 bis, sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote rilasciate a tali impianti sono detratte dal quantitativo messo all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l'impianto.***

Tali impianti rientrano nel sistema comunitario per il resto del periodo di scambio.

- 4 ***Per gli impianti che non sono stati inseriti nel sistema comunitario nel periodo 2008-2012, possono essere applicati requisiti semplificati in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica ai fini della determinazione delle emissioni nei tre anni precedenti la notifica di cui al paragrafo 1, lettera a).***

Articolo 28

Adeguamenti applicabili in caso di **approvazione** di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti Climatici

1. ***Al più tardi tre mesi dopo la firma, da parte della Comunità, di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra ■ superiori al 20% rispetto ai livelli del 1990, come risulta dall'impegno di riduzione del 30% approvato dal Consiglio europeo della primavera 2007, la Commissione presenta una relazione che valuta, in particolare, i seguenti elementi:***
 - ***la natura delle misure convenute nel quadro dei negoziati internazionali nonché gli impegni assunti da altri paesi sviluppati a pervenire a riduzioni delle emissioni comparabili a quelle dell'Unione europea e gli impegni assunti dai paesi in via di sviluppo più avanzati a contribuire adeguatamente, in funzione delle loro responsabilità e rispettive capacità;***

- *le implicazioni dell'accordo internazionale e, di conseguenza, le opzioni necessarie a livello dell'Unione europea per passare al più ambizioso obiettivo di riduzione del 30% in modo equilibrato, trasparente ed equo, tenendo conto dei lavori nell'ambito del primo periodo di impegno del protocollo di Kyoto;*
- *la competitività delle industrie manifatturiere dell'Unione europea nel contesto dei rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;*
- *l'impatto dell'accordo internazionale su altri settori economici dell'Unione europea;*
- *l'impatto sul settore agricolo dell'Unione europea, ivi inclusi i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;*
- *le opportune modalità di inclusione delle emissioni e degli assorbimenti legati all'utilizzo dei terreni, ai cambiamenti di destinazione dei terreni e alla silvicoltura nella Comunità;*
- *l'afforestazione, il rimboschimento, la prevenzione del disboscamento e del degrado forestale nei paesi terzi nell'ipotesi della messa a punto di un sistema internazionalmente riconosciuto a tale proposito;*
- *la necessità di politiche e misure comunitarie supplementari, alla luce degli impegni della Comunità e degli Stati membri in materia di riduzione dei gas a effetto serra.*

2. *In base alla suddetta relazione la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio che modifica la presente direttiva a norma del paragrafo 1, in vista della sua entrata in vigore previa approvazione, da parte della Comunità, dell'accordo internazionale e in vista degli impegni di riduzione delle emissioni che andranno attuati in virtù di un tale accordo.*

La proposta si basa sui principi di trasparenza, efficienza economica e in termini di costi nonché di equità e solidarietà nella ripartizione dello sforzo tra gli Stati membri.

3. *La proposta consentirà eventualmente ai gestori di utilizzare CER, ERU o altri crediti di emissione approvati ■ e ottenuti in paesi terzi che hanno ratificato l'accordo internazionale oltre ai crediti previsti dalla presente direttiva.*

4. *La proposta comprende inoltre, se del caso, altre eventuali misure necessarie per contribuire al conseguimento delle riduzioni obbligatorie in conformità del paragrafo 1, in modo trasparente, equilibrato ed equo e, in particolare, misure di attuazione affinché i gestori possano utilizzare altri tipi di crediti di progetto nell'ambito del sistema comunitario rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 2 a 5 dell'articolo 11 bis o, a seconda dei casi, affinché tali gestori possano ricorrere ad altri meccanismi istituiti nell'ambito dell'accordo internazionale.*

5. *Essa è corredata altresì di opportune misure transitorie e sospensive in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo internazionale.";*

28) *l'articolo 29 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 29

Relazione al fine di assicurare un migliore funzionamento del mercato del carbonio

Qualora le relazioni periodiche sul mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5 dimostrino che il mercato del carbonio non funziona correttamente, la Commissione presenta una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte volte a migliorare la concorrenza sul mercato del carbonio e a definire misure per migliorarne il funzionamento."

29) *è inserito l'articolo seguente:*

"Articolo 29 bis

Misure in caso di fluttuazioni eccessive dei prezzi

1. *Qualora per più di sei mesi consecutivi il prezzo della quota sia tre volte superiore al prezzo medio delle quote nei due anni precedenti sul mercato europeo, la Commissione convoca immediatamente una riunione del comitato istituito dall'articolo 9 della decisione 280/2004/CE.*
2. *Qualora l'evoluzione dei prezzi di cui al paragrafo 1 non corrisponda a mutamenti dei parametri fondamentali del mercato, può essere adottata una delle seguenti misure, tenendo conto della portata dell'evoluzione dei prezzi:*
 - a) *una misura che consente agli Stati membri di anticipare la messa all'asta di parte della quantità da mettere all'asta;*
 - b) *una misura che consente agli Stati membri di mettere all'asta fino al 25% delle quote restanti nella riserva per i nuovi entranti.*

Tali misure sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 23, paragrafo 4."

3. *Ogni misura tiene nel massimo conto le relazioni presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 29 nonché ogni altra informazione pertinente fornita dagli Stati membri.*
4. *Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite nel regolamento di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 5."*

30) *l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva;*

31) *sono inseriti gli allegati II bis e II ter di cui all'allegato II della presente direttiva;*

32) *l'allegato III è soppresso.*

Articolo 2 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2012. ■

Tuttavia, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 9 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, inserito dall'articolo 1, *paragrafo 9*, della presente direttiva, e all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE, modificato dall'articolo 1, *paragrafo 12*, della presente direttiva, entro il || 31 dicembre 2009 ||.

Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al primo comma a decorrere dal 1° gennaio 2013. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 3 Disposizione transitoria

Le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2004/101/CE *e dalla direttiva 2008/101/CE*, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 4 *Successive modifiche alla direttiva 2008/101/CE**

La direttiva 2008/101/CE è così modificata:

- a) *all'articolo 3 quater, paragrafo 2, "l'articolo 11, paragrafo 2" è sostituito da "l'articolo 13, paragrafo 1";*
- b) *all'articolo 3 octies, i termini "linee guida" sono sostituiti da "regolamento".*

Articolo 5 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

* *Direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra.*

Articolo 6
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

L'allegato I della direttiva 2003/87/CE è così modificato:

(1) Il punto 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti ■ che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nella presente direttiva.”

(2) Al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

“2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora varie attività rientranti nella medesima categoria siano gestite in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali attività.”

(3) Sono aggiunti i seguenti punti:

“3. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel sistema comunitario, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di "chemical looping combustion", torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le "unità che utilizzano esclusivamente biomassa" rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto.

4. Se un'unità serve per un'attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all'inclusione nel sistema comunitario.

5. Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l'incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.”

(4) La tabella è così modificata:

(a) Il primo gruppo di categorie di attività è sostituito dal seguente:

"

<p>Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (<i>tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani</i>)</p> <p>Raffinazione di petrolio</p> <p>Produzione di coke</p>	<p>Biossido di carbonio</p> <p>Biossido di carbonio</p> <p>Biossido di carbonio</p>
--	---

"

b) Il secondo gruppo di categorie di attività è così modificato:

- i) *il titolo "Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi" è soppresso* ;
- ii) *la prima riga è sostituita da "Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali sulfurati)";*
- iii) *nel secondo comma i termini "impianti di produzione di" sono soppressi;*
- iv) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"

<p>Produzione e trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l'altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio.</p> <p>Produzione di alluminio primario</p> <p>Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW</p> <p>Produzione e trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (<i>tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti</i>).</p>	<p>Biossido di carbonio</p> <p>Biossido di carbonio e perfluorocarburi</p> <p>Biossido di carbonio</p> <p>Biossido di carbonio</p>
---	---

"

c) il terzo gruppo di categorie di attività è *sostituito dal seguente:*

"

<p>■ Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure ■ in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno</p>	<i>Biossido di carbonio</i>
<p><i>Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno</i></p>	<i>Biossido di carbonio</i>
<p><i>Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno</i></p>	<i>Biossido di carbonio</i>
<p><i>Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno</i></p>	<i>Biossido di carbonio</i>
<p><i>Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno</i></p>	<i>Biossido di carbonio</i>
<p>■ Essiccazione o calcinazione del gesso o ■ produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale superiore a 20 MW</p>	<i>Biossido di carbonio</i>

"

d) il quarto gruppo di categorie di attività è così modificato:

i) il titolo "Altre attività" è soppresso;

ii) i termini "Impianti industriali destinati alla" sono soppressi;

iii) i termini "carta e cartoni" sono sostituiti con "carta o cartoni";

e) sono aggiunti i seguenti gruppi di categorie di attività dopo la quarta riga:

"

<p>Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW</p>	Biossido di carbonio
<p>Produzione di acido nitrico</p>	Biossido di carbonio e protossido di azoto
<p>Produzione di acido adipico</p>	Biossido di carbonio e protossido di azoto
<p>Produzione di gliossale e acido gliossilico</p>	Biossido di carbonio e protossido di azoto
<p>Produzione di ammoniaca</p>	Biossido di carbonio
<p>Produzione di prodotti chimici organici alla rinfusa mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno</p>	Biossido di carbonio
<p>Produzione di idrogeno (H_2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno</p>	Biossido di carbonio
<p>Produzione di carbonato di sodio (Na_2CO_3) e di bicarbonato di sodio ($NaHCO_3$)</p>	Biossido di carbonio
<p>■</p>	
<p>■ Cattura dei gas <i>a effetto serra</i> provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva xxxx/xx/CE</p>	Biossido di carbonio
<p>■ Trasporto dei gas <i>a effetto serra</i> mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva xxxx/xx/CE</p>	Biossido di carbonio
<p>Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva xxxx/xx/CE</p>	Biossido di carbonio

”

ALLEGATO II

Alla direttiva 2003/87/CE *sono aggiunti i seguenti allegati II bis e II ter:*

“ALLEGATO II bis

Incrementi della percentuale di quote di emissione che gli Stati membri devono mettere all’asta a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), all’insegna della solidarietà e della crescita nella Comunità, al fine di ridurre le emissioni e favorire l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici

Incremento per Stato membro

Belgio	10%
Bulgaria	53%
Repubblica ceca	31%
Estonia	42%
Grecia	17%
Spagna	13%
Italia	2%
Cipro	20%
Lettonia	56%
Lituania	46%
Lussemburgo	10%
Ungheria	28%
Malta	23%
Polonia	39%
Portogallo	16%
Romania	53%
Slovenia	20%
Slovacchia	41%
Svezia	10%

"

"ALLEGATO II ter

Distribuzione delle quote di emissione che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), punto ii), che riflettono gli sforzi anticipati di taluni Stati membri di conseguire una riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra

<i>Stato membro</i>	<i>Distribuzione in percentuale del 2% rispetto alla base Kyoto</i>
<i>Bulgaria</i>	<i>15 %</i>
<i>Repubblica ceca</i>	<i>4 %</i>
<i>Estonia</i>	<i>6 %</i>
<i>Ungheria</i>	<i>5 %</i>
<i>Lettonia</i>	<i>4 %</i>
<i>Lituania</i>	<i>7 %</i>
<i>Polonia</i>	<i>27 %</i>
<i>Romania</i>	<i>29 %</i>
<i>Slovacchia</i>	<i>3 %</i>

"

Dichiarazioni della Commissione**Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 10, paragrafo 3****sull'uso dei proventi della vendita all'asta di quote**

Tra il 2013 e il 2016 gli Stati membri possono utilizzare i proventi della vendita all'asta delle quote anche per sostenere la costruzione di centrali elettriche ad elevato rendimento, comprese centrali elettriche che utilizzano energie nuove pronte per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Per i nuovi impianti che superano il grado di rendimento di una centrale elettrica in conformità dell'allegato I della decisione della Commissione del 21 dicembre 2006 (2007/74/CE)¹, gli Stati membri possono sostenere fino al 15% dei costi totali dell'investimento per un nuovo impianto pronto per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 10 bis, paragrafo 4 bis**sulla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e sul sistema UE di scambio delle quote di emissioni**

Gli Stati membri possono considerare necessario compensare temporaneamente taluni impianti per i costi del CO₂ trasferiti sul prezzo dell'energia elettrica nel caso in cui i costi del CO₂ potrebbero esporli al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. In mancanza di un accordo internazionale, la Commissione si impegna a modificare, previa consultazione degli Stati membri, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente entro la fine del 2010, onde stabilire norme dettagliate in virtù delle quali gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato per un tale sostegno. Le norme saranno conformi ai principi contenuti nel documento trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio il 19 novembre 2008 (Allegato II al documento 15713/1/08)

¹ Decisione della Commissione del 21 dicembre 2006 che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*notificata come documento numero C(2006) 6817*).